

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Titolo abilitativo	Oneri	Termini	Limiti
Abruzzo	<i>Residenziale (almeno il 50%)</i> 20% max 200 mc E' consentito un ampliamento di almeno 9 mq per gli edifici di modeste dimensioni E' obbligatorio il rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici.	<i>Residenziale (almeno il 50%)</i> 35% L'intervento è ammesso solo a conditone che siano utilizzate tecniche costruttive di bioedilizia e fonti rinnovabili di energia. La ricostruzione può avvenire anche su area diversa purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici. Può essere aumentato il numero delle unità immobiliari previo reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali. Se l'area occupata dall'edificio demolito viene ceduta gratuitamente al patrimonio comunale può essere riconosciuto un <i>ulteriore bonus volumetrico del 30%</i> E' obbligatorio il rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e alla eliminazione delle barriere architettoniche.	Dia o permesso di costruire	E' prevista una riduzione del contributo di costruzione se gli interventi sono effettuati sulla prima casa. In ogni caso per gli ampliamenti il contributo è dovuto solo sull'incremento realizzato Per la sostituzione edilizia è determinato in ragione dell'80% per parte ampliata e del 20% per la parte ricostruita. I Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione o prevedere incentivi economici in caso di utilizzo di tecniche di bioedilizia o di fonti rinnovabili di energia	I titoli abilitativi devono essere presentati o richiesti entro 24 mesi dalla scadenza del termine di 120gg. assegnato ai Comuni per limitare l'ambito di applicazione degli interventi	Gli interventi non possono essere realizzati su edifici: • eseguiti in assenza o in difformità al titolo abilitativo • definiti di valore storico, culturale ed architettonico • vincolati quali immobili di interesse storico • collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali • anche parzialmente abusivi • situati su aree demaniali o vincolate a uso pubblico • ricadenti nei centri storici o antichi • nelle aree a elevato rischio idrogeologico • nelle aree di inedificabilità assoluta Gli interventi non possono riguardare edifici commerciali se volti a derogare alle norme regionali in materia di programmazione, insediamento, apertura di grandi strutture di vendita o centri commerciali. I Comuni possono escludere l'applicabilità degli interventi in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, per ragioni di ordine urbanistico, paesaggistico, ambientale e culturale ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento.

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Tipologia di intervento: RIQUALIFICAZIONE URBANA	Titolo abilitativo	Oneri	Termini	Limiti
Basilicata	<i>Residenziale</i> 20%: edifici mono familiari con sup. max di 200 mq 20% edifici bi-plurifamiliari sup. max di 400 mq. L'ampliamento in questo caso non può comunque essere superiore a 40mq di superficie complessiva per ciascuna unità immobiliare. Gli interventi sono ammessi a condizione che siano rispettate le norme sismiche e sia migliorata la prestazione energetica dell'edificio Aumento fino al 25% se si realizza almeno uno degli interventi specificati dall'art. 11, comma 9, lett. a), c), e), f) della Lr 28/2007 volti a favorire il risparmio energetico Gli interventi possono essere realizzati anche su <i>edifici ancora in fase di realizzazione.</i>	<i>Residenziale</i> +30% Gli interventi sono ammessi a condizione che siano rispettate le norme sismiche e sia migliorata la prestazione energetica dell'edificio +35% se si realizza almeno uno degli interventi specificati all'art. 11, comma 9, lett. a), c), e), f) della Lr 28/2007 volti a favorire il risparmio energetico +40% se si utilizzano le tecniche di bioedilizia impianti fotovoltaici e se la dotazione di verde privato viene incrementata Gli interventi possono essere realizzati anche su <i>edifici ancora in fase di realizzazione.</i>	nei Comuni ad alta tensione abitativa o con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione, attraverso procedure di evidenza pubblica, che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza.	Dia E' obbligatorio allegare <i>l'attestazione di qualificazione energetica e il fascicolo di fabbricato</i>	I Comuni possono prevedere riduzioni del contributo di costruzione	L'efficacia della legge è di 24 mesi dall'entrata in vigore	Gli interventi non possono essere realizzati su edifici ubicati: • nei centri storici o tessuti di antica formazione, • all'interno dei tessuti consolidati riconducibili nelle zone "B" sature e definiti di valore storico, culturale o architettonico • realizzati in assenza del titolo abilitativo • ubicati in aree a vicolo di inedificabilità assoluta • definiti beni culturali ai sensi dell'art 10 del Dlgs 42/2004 • ubicati in aree dichiarate intrasformabili dai piani paesistici • ricadenti nelle aree indicate all'art. 142, comma 1, lett f) del Dlgs 42/2004 • ricadenti nelle aree indicate all'art. 142, comma 1, lett a), b), g), m) del Dlgs 42/2004 • ubicati in ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico Gli interventi sono consentiti su edifici residenziali ubicati in aree di notevole interesse pubblico fermo restando quanto disposto dal co. 6 del D.P.R.380/2001. I Comuni possono perimetrare ulteriori ambiti e tessuti in cui non è consentito realizzare gli interventi di demolizione e ricostruzione sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico. I Comuni possono altresì derogare alle norme relative agli ampliamenti.

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Titolo abilitativo	Termini	Limiti
Calabria	<i>Disciplina attuativa rinviata a successivo Regolamento</i>	<i>Residenziale</i> +35% <i>Disciplina attuativa rinviata a successivo Regolamento</i>	<i>Disciplina attuativa rinviata a successivo Regolamento</i>	18 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del Regolamento attuativo	Gli interventi non possono essere realizzati. • su edifici abusivi • nei centri storici • in aree di in edificabilità assoluta • su beni culturali o aree di pregio ambientale e paesaggistico, salvo approvazione da parte del'Autorità preposta alla tutela del vincolo

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Tipologia di intervento: RIQUALIFICAZIONE URBANA	Titolo abilitativo	Termini	Limiti
Campania	Residenziale 20% Su edifici uni-bi familiari, e comunque fino a 1000 mc, edifici composti da non più di due piani fuori terra (oltre al sottotetto) Gli interventi sono ammessi anche su edifici a prevalente destinazione residenziale e su edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo. E' obbligatorio l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico-ambientali e la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica. Il mutamento di destinazione d'uso è ammesso, ma in alternativa all'ampliamento, per gli edifici a prevalente destinazione residenziale. Gli edifici residenziali su quali è stato effettuato l'ampliamento non possono mutare la destinazione d'uso prima di 5 anni dall'ultimazione lavori. Il mutamento d'uso, non connesso a trasformazioni fisiche, è ammesso nelle zone agricole.	Residenziale +35% E' consentito inoltre l'incremento dell'altezza preesistente fino al 20% E' possibile aumentare il numero delle unità immobiliari E' obbligatorio l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico-ambientali e la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica. Gli edifici residenziali su quali è stato effettuato l'ampliamento non possono mutare la destinazione d'uso prima di 5 anni dall'ultimazione lavori.	E' prevista la possibilità di individuare ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia sociale, in aggiunta alla dotazione minima di standard. In tali ambiti per gli interventi di demolizione, ricostruzione degli edifici residenziali pubblici è riconosciuto un aumento fino al 50% della volumetria esistente. Nelle aree urbanizzate e degradate su lotti superiori ai 15 mila metri quadri è possibile la sostituzione edilizia degli immobili dismessi con cambio di destinazione d'uso, ma con l'obbligo di riservare all'edilizia sociale una quota non inferiore al 30%. Possibile il cambio di destinazione d'uso anche nelle aree produttive dismesse da almeno tre anni.	DIA o permesso di costruire E' obbligatorio il fascicolo di fabbricato	Il titolo abilitativo va presentato o richiesto entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge	Gli interventi non possono essere realizzati su edifici: - realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo (fatta eccezione per gli interventi su <i>prima casa</i> se è stata rilasciata concessione in sanatoria o accertamento di conformità ovvero è stata presentata istanza di condono e pagamento delle somme prescritte) - privi di accatastamento - collocati nei centri storici - di valore storico, culturale ed architettonico e con vincolo di inedificabilità assoluta; - collocati in aree di inedificabilità assoluta e soggette a vincoli imposti a difesa delle coste marine, fluviali, lacuali e a tutela della difesa militare e della sicurezza interna; - collocati nella "zona rossa" - collocati nelle riserve nazionali o regionali - collocati all'interno di aree ad alta pericolosità idraulica o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata Nell'ambito della riqualificazione delle aree degradate gli interventi di sostituzione edilizia a parità di volume per gli immobili dismessi collocati nelle aree urbanizzate e degradate non potranno essere realizzati, oltre che nei casi previsti sopra, anche nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamento produttivi (PIP).

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

			Nelle aree urbanizzate, ad esclusione delle zone agricole e produttive è consentito, su immobili non superiori a 10.000 mc destinati prevalentemente a uffici, il mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi con una previsione non inferiore al 20% per l'edilizia convenzionata.			I Comuni possono individuare ulteriori aree dove non è possibile realizzare gli interventi per motivate esigenze di carattere urbanistico ed edilizio. Gli interventi non sono cumulabili con gli ampliamenti eventualmente consentiti da strumenti urbanistici comunali
--	--	--	---	--	--	--

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Titolo abilitativo	Oneri	Termini	Limiti
Emilia Romagna	<i>Residenziale</i> 20% edifici mono-bifamiliari o altra tipologia purché comunque non superiore a 350 mq di sup. utile lorda l'ampliamento non può essere superiore a 70 mq di sup. utile lorda per intero edificio Gli interventi devono essere realizzati con tecniche costruttive che garantiscano l'applicazione dei requisiti di prestazione energetica (Delibera Ass. 156/2008) e su edifici per i quali gli strumenti urbanistici consentono gli interventi di ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e urbanistica fino a 35% ed entro il limite massimo di 130 mq di sup. utile lorda per intero edificio a condizione che: 1) siano applicati integralmente i requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti 2) nei Comuni a media sismicità, si proceda alla valutazione della sicurezza e, se necessario, all'adeguamento sismico	<i>Residenziale</i> +35% +50% se la demolizione riguarda edifici residenziali che il piano classifica incongrui o da delocalizzare o ricadenti in zone tutelate e la ricostruzione avvenga in ambiti destinati all'edificazione e il privato si impegni con convenzione al ripristino ambientale delle aree di pertinenza dell'edificio originario e al trasferimento delle stesse al patrimonio indisponibile del Comune ovvero il privato si impegni, dopo la demolizione e ricostruzione, alla destinazione dell'area secondo gli usi compatibili. L'aumento è consentito: con l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano l'applicazione dei requisiti di prestazione energetica (Delibera Ass. 156/2008) e assicurino il raggiungimento dei livelli minimi incrementati del 25% rispetto a quelli previsti	DIA	Si applicano i casi di riduzione ed esonero del contributo di costruzione ex art. 30 della Lr n. 31/2002	DIA da presentare entro il 31/12/ 2010	Gli interventi non possono essere realizzati: • nei centri storici • nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua etc • all'interno delle aree dei parchi e delle riserve naturali • sul demanio statale, regionale, provinciale e comunale e su ogni altra area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta ovvero destinata ad opere e spazi pubblici ovvero destinata ad interventi di Erp, • nelle zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato • negli abitati da trasferire e da consolidare; • nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. A-3-bis Lr 20/2000) • su unità immobiliari abusive I Comuni possono escludere l'applicabilità degli interventi in relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, per ragioni di ordine urbanistico, paesaggistico, ambientale e culturale ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento.

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Tipologia di intervento: SOSTITUZIONE EDIFICI NON COERENTI	Titolo abilitativo	Oneri	Termini	Limiti
Friuli Venezia Giulia	<i>Residenziale</i> Max 200 mc	<i>Residenziale</i> +35%	Nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione totale o parziale, attuati con sostituzione di singoli edifici esistenti non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali e che comportino una diminuzione del volume o superficie utili o delle unità immobiliari esistenti, il Comune e il soggetto interveniente possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale attraverso apposita convenzione. I crediti edificatori derivanti dalla sostituzione sono aumentati del 50%.	permesso di costruire		I lavori di ampliamento e demolizione ricostruzione devono essere iniziati entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge.	Gli interventi non possono in alcun caso trovare applicazione: a) in deroga alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, alle distanze minime previste dal codice civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione; b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco; c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro il 30/9/2009; d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta.
	<i>Non residenziale</i> Max 200 mc <i>Non Residenziale (produttivo)</i> 35% e max 1000 mq Ammessa anche la possibilità di ampliare la superficie utile attraverso la realizzazione di solai interpiano	<i>Non Residenziale (alberghiera, ricettivo-complementare direzionale)</i> +35%					

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Tipologia di intervento: RIQUALIFICAZIONE URBANA	Titolo abilitativo	Oneri	Termini	Limiti
Lazio	<i>Residenziale</i> 20% edifici uni-plurifamiliari con volumetria max di 1000 mc per un incremento max di 200 mc ovvero 62.5 mq 35% edifici zona sismica per un incremento max di 350 mc ovvero 110 mq, a condizione che l'intero edificio sia adeguato alla normativa antisismica Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale sul rendimento energetico <i>Non Residenziale (per artigianato, piccola industria, esercizi di vicinato)</i> 10% edifici con volumetria max 1000 mq 20% edifici zona sismica a condizione che l'intero edificio sia adeguato alla normativa antisismica Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale sul rendimento energetico. Deve essere mantenuta la destinazione d'uso per almeno 5 anni	<i>Residenziale</i> +35% edifici a prevalente (almeno 75%) destinazione residenziale purchè non ubicati nelle zone C 40% nel caso in cui l'intervento sia realizzato sulla base di un progetto vincitore di concorso di progettazione architettonica Gli edifici sono ricostruiti nel rispetto della normativa antisismica Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale sul rendimento energetico (riduzione del 10%) Nei comuni destinatari del Fondo locazioni l'intervento, se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, è altresì subordinato all'obbligo di destinare il 25% delle unità aggiuntive alla locazione a canone concordato.	<i>Programmi integrati ripristino ambientale</i> finalizzati al ripristino ambientale e all'incremento degli standard mediante la demolizione di porzioni di tessuti edilizi o singoli edifici realizzati in aree sottoposte a vincoli ambientali, paesag-gistici o in aree protette. E' previsto un incremento fino a max 50% che è elevato al 60% nei comuni del litorale marittimo <i>Programmi integrati per il riordino urbano e delle periferie</i> localizzati nei territori in cui si concentrano gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia. Sono consentiti interventi di sostituzione edilizia, modifiche di destinazione d'uso di aree e di immobili. E' previsto un incremento max 40% a condizione che venga assicurata una dotazione straordinaria degli standard, delle opere di urbanizzazione primaria nonché una quota per l'edilizia sociale.	Dia o permesso di costruire	I Comuni possono deliberare una riduzione degli oneri di urbanizzazione per interventi sulle prime case. I Comuni possono ridurre il costo di costruzione fino al 30%.	I titoli abilitativi devono essere presentati o richiesti a partire dal 90° giorno decorrente dall'entrata in vigore della legge e non oltre 24 mesi	Gli interventi non possono essere realizzati: - nei centri storici - nelle zone E limitatamente agli edifici rurali - nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta - nelle fasce di rispetto dei territori costieri e dei territori contermini ai laghi - nelle zone di rischio idrogeologico molto elevato - nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture, dei servizi pubblici generali - nelle fasce di rispetto delle strade statali - su edifici abusivi - su immobili vincolati I Comuni possono limitare o escludere l'ammissibilità degli interventi per ragioni urbanistiche o architettoniche

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Titolo abilitativo	Termini	Limiti
Liguria	<i>Residenziale (compresi edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo)</i> 60 mc per edifici di max 200 mc 20% per edifici fra 200 mc e max 500 mc (per la parte eccedente la soglia di 200 mc) 10% per edifici fra 500 mc e max 1000 mc (per la parte eccedente la soglia di 500 mc) Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi di rendimento energetico	<i>Residenziale</i> +35% L'intervento deve essere finalizzato a ridurre il rischio idraulico o idrogeologico, ovvero a migliorare la qualità architettonica o l'efficienza energetica degli edifici residenziali riconosciuti incongrui . La ricostruzione deve avvenire nello stesso sito ma anche su diverso sedime. Gli edifici dovranno essere conformi alle norme antisismiche in vigore dal 30 giugno 2009 nonché alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla l.r. n. 22/2007 e s.m. ed al DPR n. 59/2009. E' ammessa, previa approvazione mediante la procedura della Conferenza di Servizi, la demolizione-ricostruzione anche su altra area purché ritenuta idonea <i>Non Residenziale</i> +35% I Comuni possono approvare interventi di demolizione e ricostruzione, mediante ricorso alla Conferenza di Servizi, anche su edifici con destinazione diversa da quella residenziale	Dia o permesso di costruire	I titoli abilitativi devono essere presentati o richiesti entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge	Gli ampliamenti non possono essere realizzati su edifici: a) abusivi o condonati con tipologia di abuso 1 ("Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo) c) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative; e) ricadenti nei centri storici, <u>salva</u> la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilità della legge con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale. f) vincolati come beni culturali g) ricadenti nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre e del Parco Regionale di Portofino. Altri limiti sono previsti per gli interventi che devono essere realizzati nei Comuni costieri I Comuni entro il termine perentorio di 45 giorni possono individuare parti del territorio nei quali gli interventi di ampliamento non trovano applicazione per ragione di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale.

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Tipologia di intervento: RIQUALIFICAZIONE URBANA	Titolo abilitativo	Oneri	Termini	Limiti
Lombardia	Residenziale 20% edifici uni-bifamiliari entro il limite max di 300 mc per ogni unità immobiliare preesistente 20% edifici residenziali con volumetria non superiore a 1200 mc Gli interventi devono comportare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. E' obbligatorio il rispetto delle norme anti sismiche	Residenziale +30% Gli interventi devono comportare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Gli interventi di sostituzione sono ammessi anche su edifici <i>parzialmente residenziali</i> e su quelli <i>non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale</i>, che possono essere sostituiti con nuovi edifici, destinati esclusivamente a residenza, di volumetria non superiore a quella esistente, di altezza non superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo strumento urbanistico e con un rapporto di copertura maggiorato fino al 25% rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti. Gli interventi di sostituzione sono ammessi anche nei centri storici sugli edifici a <i>destinazione esclusivamente residenziale e non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche e</i>	<i>Utilizzo del patrimonio edilizio esistente:</i> In deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi è consentito il recupero di edifici: ubicati nelle aree non destinate all'agricoltura o ad attività produttive per: - fini residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici - utilizzo delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali ubicati nelle aree destinate all'agricoltura fino ad un massimo di 600 mc per: - fini residenziali a esclusiva utilizzazione da parte del proprietario o del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo	DIA o Permesso di costruire	I Comuni possono ridurre il contributo di costruzione. In caso di mancata deliberazione entro il 15/10/09 si applica in ogni caso una riduzione del 30%	I titoli abilitativi devono essere presentati o richiesti entro 18 mesi dal 16/10/2009	Gli interventi di ampliamento e demolizione ricostruzione non possono essere realizzati: - in aree soggette a vincolo di inedificabilità - su edifici di particolare rilievo storico, architettonico ecc. - edifici realizzati in assenza di titolo o i totale difformità, anche condonati I comuni possono escludere l'autorizzazione degli interventi in relazione a specifiche zone del territorio, nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

		<i>paesaggistiche.</i> E' obbligatorio il rispetto delle norme anti sismiche	ovvero per finalità ricettive non alberghiere e per uffici e attività di servizio. <i>Riqualificazione quartieri Erp</i>				
		<i>Non residenziale</i> + 30% per edifici industriali e artigianali esistenti situati nelle aree a destinazione produttiva secondaria a condizione che quest'ultime siano individuate preventivamente dai Comuni E' obbligatorio il rispetto delle norme anti sismiche	Sono ammessi, anche in deroga, interventi di riqualificazione di edifici nei quartieri ERP esistenti ovvero nelle altre aree ex art. 25 co. 8 sexies LR 12/2005 con possibilità di ottenere fino al 40% di volumetria aggiuntiva da destinare a edilizia residenziale pubblica purché, in questo caso, siano soddisfatti i requisiti minimi di risparmio energetico (ex artt. 9 e 25 LR 24/2006).				

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Titolo abilitativo	Oneri	Termini	Limiti
Marche	<i>Residenziale</i> 20 % e fino ad un massimo di 200 mc	<i>Residenziale</i> +35 % Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso	DIA o Permesso di costruire	E' prevista la riduzione del contributo di costruzione	DIA o Permesso di costruire da presentare entro e non oltre 18 mesi a partire dal 45esimo giorno di entrata in vigore della legge	Gli interventi non possono essere realizzati: - nei centri storici - nelle aree di tutela integrale; - nelle aree inondabili e nelle aree di versante in dissesto individuate dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale, - per gli immobili ricadenti nelle zone A, B e C dei parchi regionali e nazionali e nelle riserve naturali - sulle aree dichiarate inedificabili - per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico e per gli edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il condono I Comuni possono limitare l'applicabilità degli interventi in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale Gli interventi non possono essere realizzati su edifici commerciali se volti a derogare alle norme della LR 26/1999.
	<i>Non Residenziale</i> 20% e comunque in misura non superiore a 400 mq 20% e comunque in misura non superiore a 100 mq se l'ampliamento comporta anche l'incremento dell'altezza dell'edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali 20 % e fino ad un massimo di 200 mc se ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quella industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola purché compatibili con la destinazione della zona in cui sono situati. Gli interventi devono essere finalizzati a realizzare il miglioramento energetico . Il mutamento d'uso è ammesso solo se conforme agli strumenti urbanistici.	<i>Non Residenziale</i> +35% Gli interventi devono migliorare la sostenibilità energetico-ambientale e la sicurezza antisismica E' ammesso il mutamento d'uso solo per gli edifici ubicati nelle zone B o C non più utilizzati per finalità produttive prima dell'1/1/07 a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona ovvero l'intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ex LR 16/2005.				
	Sono consentiti interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione su <i>edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità</i> , compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica					
	E' previsto il mutamento di destinazione d'uso degli edifici pubblici in base al piano delle alienazioni e valorizzazioni (art. 58 DI 112/2008)					

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Tipologia di intervento: RIQUALIFICAZIONE URBANA	Titolo abilitativo	Oneri	Termini	Limiti
Molise	<i>Residenziale</i> 20% e max 30% del volume in caso di riduzione certificata superiore al 20% del fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale <i>Ulteriore 5% se il privato si impegna a realizzare gli interventi nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali o delle tecniche costruttive dell'edificio esistente</i> <i>Ulteriore 5% se il privato si impegna a realizzare un'azione integrata di manutenzione esterna dell'intero edificio esistente</i> Gli interventi possono essere realizzati su edifici composti da più unità immobiliari anche separatamente per ciascuna di esse. In ogni caso l'incremento max è di 300mc per unità immobiliare. E' ammessa la possibilità di avvalersi dell'asservimento.	<i>Residenziale</i> +35%	I comuni possono individuare ambiti di aree degradate da riqualificare e da assoggettare a piani esecutivi con riconoscimento delle premialità previste per le demolizioni e ricostruzioni a condizione che individuate e cedute gratuitamente al Comune le aree per standard. Negli stessi ambiti il Comune, compatibilmente con i propri programmi costruttivi e su richiesta dei proprietari può riservare una percentuale del 20% della nuova volumetria per l'edilizia convenzionata con le conseguenti ulteriori agevolazioni previste dalla legislazione vigente in materia.	Dia	Sono previste riduzioni del contributo di costruzione. I Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni.	La Dia deve essere presentata (anche telematicamente) entro 24 mesi dalla scadenza del termine assegnato ai Comuni per l'emanazione delle delibere	Gli interventi non possono essere realizzati: - nei centri storici - su fabbricati anche parzialmente abusivi non sanabili e soggetti all'obbligo di demolizione - su edifici che sorgono su aree dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo o dallo strumento urbanistico Gli interventi <i>possono</i> essere realizzati su <i>aree demaniali o vincolate ad uso pubblico</i> previo assenso dell'ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo nonché su <i>edifici soggetti a specifiche forme di tutela</i> previa autorizzazione dell'autorità competente I Comuni possono escludere l'applicabilità delle norme in relazione a specifici immobili o zone del territorio sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale.

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

	<i>Non Residenziale</i> 20% e max 30% in caso di riduzione certificata superiore al 20% del fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale	<i>Non Residenziale</i> +35%					
	Gli interventi possono essere effettuati anche su edifici in corso di costruzione che abbiano completato le strutture portanti alla data di entrata in vigore della legge E' ammesso il mutamento di destinazione d'uso, totale o parziale. Gli interventi possono beneficiare di una ulteriore premialità qualora i proprietari procedano alla rimozione o alla bonifica dell'amianto presente.	Gli interventi possono essere effettuati anche su edifici con sola struttura o in corso di demolizione e ristrutturazione alla data di entrata in vigore della legge Gli interventi possono determinare spostamenti rispetto all'area di sedime, purché all'interno dello stesso lotto, del fabbricato oggetto di demolizione per conseguire adeguamenti o miglioramenti rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico E' riconosciuto un bonus: • fino al +40% se viene assicurato un congruo equipaggiamento arboreo • fino al 50% se le prestazioni energetiche siano migliorate fino ad almeno la classe C e il 60% dell'acqua calda sia prodotta mediante fonti rinnovabili. E' ammesso il mutamento di destinazione d'uso, totale o parziale					

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Tipologia di intervento: RIQUALIFICAZIONE URBANA	Titolo abilitativo	Oneri	Termini	Limiti
Piemonte	<i>Residenziale</i> 20% (incremento max 200 mc) edifici uni-bifamiliari In ogni caso con l'ampliamento non può essere superata la volumetria complessiva di 1200 mc Gli interventi devono essere realizzati mediante tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica. 20% edifici di edilizia residenziale sovvenzionata a condizione che l'intervento sia volto al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza, dell'accessibilità e che si utilizzino tecnologie per favorire il risparmio energetico Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici. Gli interventi sono ammessi sia sugli edifici esistenti sia su quelli che <i>hanno ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della legge</i> <i>Non Residenziale</i> (edifici a destinazione artigianale o produttiva) Ampliamenti : 20% con un massimo di 200 mq Soppalchi: 30% della Sul esistente	<i>Residenziale</i> +25% se il progetto di ricostruzione raggiunge il valore 1.5 del Protocollo Itaca. ovvero max +35% se il progetto di ricostruzione raggiunge il valore 2.5 del Protocollo Itaca. Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici. Tutti gli interventi sono ammessi sia sugli edifici esistenti sia su quelli che <i>hanno ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della legge</i>	I Comuni possono individuare edifici ritenuti incongrui, anche inutilizzati, su cui effettuare interventi di rigenerazione urbana anche tramite il coinvolgimento degli operatori privati al fine di migliorare la qualità architettonica, ambientale, energetica e sociale. Possono essere previsti interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione. Può essere riconosciuto un aumento di cubatura fino al 35% Gli interventi sono ammessi a condizione che si utilizzino tecnologie per favorire il risparmio energetico (almeno valore 2.5 del Protocollo Itaca) I Comuni possono altresì individuare edifici produttivi o artigianali localizzati in posizioni incongrue. Può essere riconosciuto un aumento di cubatura fino al 35%	DIA o Permesso di costruire	Oneri di urbanizzazione ridotti del 20% per gli interventi che prevedono il superamento delle barriere architettoniche	I titoli abilitativi devono essere rilasciati o aver assunto efficacia entro il 31/12/2011	Gli interventi non possono essere realizzati su edifici: • eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo • situati nei centri storici comunque denominati, o comunque nelle aree d'interesse storico e paesaggistico ovvero di notevole interesse pubblico • situati in determinate zone a rischio sismico I comuni possono escludere, in tutto o in parte, l'autorizzazione degli interventi in relazione a specifiche zone del territorio nonché indicare i parametri qualitativi e quantitativi degli strumenti urbanistici cui non è possibile derogare Tutti gli interventi devono rispettare le vigenti normative antisismiche, di sicurezza, antincendio e igienico sanitarie.

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Tipologia di intervento: RIQUALIFICAZIONE URBANA	Titolo abilitativo	Termini	Limiti
Puglia	<i>Residenziale</i> 20% e fino ad un massimo di 200 mc con volumetria max 1000 mc. Gli ampliamenti devono rispettare le norme sul rendimento energetico (Dlgs 192/05) Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso	<i>Residenziale (per almeno il 75%)</i> +35% L'edificio ricostruito dovrà acquisire almeno il punteggio 2 secondo i criteri di sostenibilità ambientale (Lr13/2008) L'intervento di ricostruzione deve garantire i requisiti previsti in materia di barriere architettoniche. Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso	I comuni possono individuare edifici anche non residenziali da rimuovere in quanto contrastanti, per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico e urbanistico. A tal fine, approvano piani esecutivi che prevedono la delocalizzazione delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione in area o aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi. Può essere riconosciuto un incremento volumetrico del 35%	DIA o Permesso di costruire E' obbligatoria la certificazione energetica.	I titoli abilitativi devono essere richiesti entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge	Gli interventi non possono essere realizzati: - all'interno delle zone A, salvo che gli strumenti urbanistici generali o gli atti di governo comunali lo consentano - nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo - sugli immobili di valore storico, culturale ed architettonico - sugli immobili ubicati nell'elenco di cui all'art. 12 Lr 14/2008 - negli ambiti territoriali estesi classificati "A" e "B" dal PUTT/p - nei siti della rete natura 2000, nelle aree protette nazionali e regionali e nelle oasi naturali - nelle zone umide e negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e geomorfologia I Comuni possono escludere parti del territorio comunale dall'applicazione della legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica; individuare ambiti ove gli interventi possono essere subordinati a specifiche prescrizioni; definire parti del territorio nelle quali prevedere altezze massime e distanze diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti; individuare ambiti territoriali estesi di tipo B del PUTT nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico nei quali consentire comunque gli interventi.

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Tipologia di intervento: RIQUALIFICAZIONE URBANA	Titolo abilitativo	Oneri	Termini	Limiti
Sardegna	<i>Residenziale</i> 20% <i>fino a max 30%</i> se sono previsti anche interventi di riqualificazione dell'intera unità immobiliare oggetto dell'intervento, tale da determinare una riduzione di almeno il 15% del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l'unità immobiliare rientra nei parametri di cui al D. Lgs. 192/2005. Gli incrementi sono aumentati del 30% se si tratta di prima abitazione del proprietario localizzata nelle zone urbanistiche B o C e purché la superficie non superi quella indicata dall'art. 16, 3 comma, L. 457/78 (edilizia residenziale agevolata)	<i>Residenziale</i> +30%	<i>Interventi sul patrimonio edilizio pubblico</i> Al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio di proprietà pubblica, è consentito, l'incremento del 20% della volumetria esistente degli edifici destinati ad attività istituzionali o comunque pubbliche L'incremento può arrivare fino a +30% nel caso in cui siano previsti interventi di recupero e ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni pubbliche ed al miglioramento della qualità architettonica e della sicurezza. Gli interventi non possono essere realizzati su edifici ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti nella fascia dei 300 m. dalla battigia, ridotta a 150 nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento con il relativo incremento volumetrico oltre la fascia suddetta.	Dia o permesso di costruire	Sono previsti riduzioni e aumenti del contributo di costruzione.	La Dia o la comunicazione di inizio lavori deve essere inoltrata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e la comunicazione di fine lavori entro 36 mesi	Gli interventi non sono ammessi: a) su edifici privi di titolo abilitativo; b) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico vincolati ai sensi della parte II del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 Gli interventi di ampliamento non si applicano agli edifici collocati in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica. Gli interventi di ampliamento e demolizione-ricostruzione non si applicano per gli edifici compresi nella zona A <i>ad eccezione</i> di quelli aventi meno di cinquant'anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto. Gli incrementi di volumetria <i>possono cumularsi</i> con gli aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione regionale. Il mutamento della
	<i>Produttivo</i> 20% <i>fino a max 30%</i> se sono previsti anche interventi di riqualificazione dell'intera unità immobiliare oggetto dell'intervento, tale da determinare una riduzione di almeno il 15% del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l'unità immobiliare rientra nei parametri di cui al D. Lgs. 192/2005.						Gli incrementi di volumetria <i>possono cumularsi</i> con gli aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione regionale. Il mutamento della

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

	<i>Zona agricola (immobili destinati ad usi agrosilvopastorali e residenziale)</i> 10-20% in funzione della distanza dalla fascia costiera	<i>Non residenziale (turistico-ricettivo e produttivo)</i> +30%					destinazione d'uso è ammesso a condizione che sia compatibile con le destinazioni urbanistiche previste dalla strumentazione urbanistica comunale. Sono previste riduzioni degli incrementi volumetrici se gli interventi sono realizzati su edifici situati in prossimità della fascia costiera.
	<i>Turistico-ricettivo</i> 10-20% in funzione della distanza dalla fascia costiera <i>fino a max 30%</i> se l'immobile è situato oltre 300 m dalla fascia costiera e se viene effettuata la riqualificazione dell'intero edificio tale da determinati livelli di contenimento energetico	+35% se sono previsti interventi tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10% rispetto agli indici di cui al D. Lgs. 192/05 + 40% nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 m. dalla battigia, ridotta a 150 m. nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico o in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche è consentito, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale e stipula di apposita convenzione, l'integrale demolizione degli stessi ed il trasferimento della					

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

		volumetria in altra area a condizione che il lotto originario sia ceduto gratuitamente al Comune. Gli interventi <i>non</i> possono essere realizzati su edifici ubicati nelle zone extraurbane nella fascia di 300 m. dalla linea di battigia, ridotta a 150 m. nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il relativo incremento volumetrico, oltre la fascia suddetta in aree extraurbane					
--	--	---	--	--	--	--	--

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Titolo abilitativo	Oneri	Termini	Limiti
Sicilia	<i>Residenziale e uffici</i> 20% edifici uni o bifamiliari e/o uffici o edifici con volumetria non superiore 1000 mc In ogni caso ampliamento non può superare il limite 200 mc del corpo di fabbrica L'ampliamento è ammesso a condizione che sia armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio e che siano effettuate le verifiche statistiche e l'eventuale adeguamento strutturale	<i>Residenziale</i> +25% con obbligo di utilizzo di bioedilizia +35% in caso di utilizzo di fonti rinnovabili di energia Sono consentiti interventi di demolizione ricostruzione anche su area di sedime diversa ricadente all'interno della stessa area di proprietà Il mutamento di destinazione d'uso è ammesso compatibilmente con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali	Permesso di costruire o Dia	E' prevista la riduzione del contributo di costruzione.	Il titolo abilitativo deve essere richiesto entro 24 mesi decorrenti dalla scadenza del termine di 120 giorni per le delibere comunali	Gli interventi non possono essere realizzati: • nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi di acqua e nelle zone di tutela della costa e dell'arenile • nelle zone interne alle aree 'A' e 'B' dei parchi regionali e nelle aree delle riserve naturali • nelle fasce di rispetto dei territori costieri, boschi, foreste e parchi archeologici; • nelle aree con vincolo assoluto di inedificabilità • nelle zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale; • sugli immobili privati situati su aree demaniali • sugli immobili tutelati • sugli immobili privati ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico • nelle zone 'A' • nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, • sugli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione salvo quelli oggetto di accertamento di conformità I Comuni possono escludere o limitare l'applicabilità degli interventi in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale. Sono ammessi interventi anche su edifici soggetti a specifiche forme di vincolo a condizione che possano essere autorizzati dagli enti preposti alla tutela del vincolo stesso.
	<i>Non residenziale (edifici situati esclusivamente nelle zone D)</i> (esclusi edifici alberghi, turistico-ricettivi e commerciali) +15% e comunque per una superficie non superiore a 400 mq E' riconosciuto un ulteriore 10% qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabile	<i>Non residenziale (edifici situati esclusivamente nelle zone D)</i> (esclusi edifici alberghi, turistico-ricettivi e commerciali) +25% e comunque per una superficie non superiore a 400 mq E' riconosciuto un ulteriore 10% qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabile				

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Titolo abilitativo	Termini	Limiti
Toscana	<i>Residenziale</i> 20% ma fino ad un massimo complessivo per l'intero edificio di 70 mq di sup. utile lorda ; Gli interventi di ampliamento possono riguardare sia edifici mono/bifamiliari sia altri edifici con sup. utile lorda non superiore a 350 mq. Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso. L'agibilità potrà essere rilasciata solo dimostrando il rispetto di determinati requisiti di efficienza energetica	<i>Residenziale</i> + 35% Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ma può essere aumentato il numero delle unità immobiliari purché le nuove unità abbiano una sup. utile lorda non inferiore a 50 mq L'agibilità potrà essere rilasciata solo dimostrando il rispetto di determinati requisiti di efficienza energetica. Gli interventi devono inoltre assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche	DIA	Le DIA devono essere presentate non oltre il 31/12/2010	Gli interventi non potranno riguardare edifici abitativi che risultino • eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo; c • collocati all'interno delle zone A o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico; • vincolati quali immobili di interesse storico; • collocati nelle aree di inedificabilità assoluta o nei territori di parchi o riserve; • collocati all'interno di aree per le quali è prevista l'adozione e approvazione di piani attuativi

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Titolo abilitativo	Termini	Limiti
Umbria	Residenziale 20% edifici uni-bifamiliari ovvero edifici aventi max 350 mq entro il limite complessivo di 70 mq. L'intervento è ammesso a condizione che siano utilizzate tecniche volte a favorire il risparmio energetico. Non Residenziale 20% solo su edifici situati nelle zone D e aventi destinazione artigianale, industriale e per servizi. L'intervento è ammesso a condizione che esso sia ricompreso in un piano attuativo che interessi una sup. fondiaria di almeno 20mila mq	Residenziale +25% Nel caso di interventi costituiti da almeno 8 alloggi aventi sup. utile coperta di 800 mq l'incremento del 25% è destinato almeno per la metà alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a 60mq da destinare all'affitto a canone concordato per almeno otto anni +35% se gli edifici interessati dall'intervento sono complessivamente almeno tre e sono ricompresi nell'ambito di un piano attuativo. Gli interventi sono ammessi a condizione che l'edificio ricostruito ottenga la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in "classe B" (ex LR 17/2008) Non Residenziale +20% solo su edifici situati nelle zone D e aventi destinazione artigianale, industriale e per servizi. L'intervento è ammesso a condizione che esso sia ricompreso in un piano attuativo che interessi una sup. fondiaria di almeno 20mila mq	Permesso di costruire (procedimento abbreviato) Dia	I titoli abilitativi devono essere presentati o richiesti entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge ad eccezione di quelli relativi agli interventi di demolizione-ricostruzione su edifici residenziali quando l'intervento è compreso in un PUA nonché sugli edifici a destinazione produttiva	Gli interventi non potranno essere realizzati • su immobili collocati nei centri storici • ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13/11/1997 • classificati come beni culturali o collocati nelle aree di inedificabilità assoluta, o nelle zone boscate; nelle zone a rischio frana ecc. I comuni possono escludere in tutto o in parte l'autorizzazione degli interventi in relazione a specifici immobili o zone del territorio

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Titolo abilitativo	Oneri	Limiti
Valle d'Aosta	<i>Residenziale</i> 20 % del volume esistente E' ammessa la modifica di destinazione d'uso <i>Non Residenziale</i> 20 % del volume esistente E' ammessa la modifica di destinazione d'uso Gli interventi riguardano le unità immobiliari per le quali il titolo abilitativo sia stato acquisito entro il 31/12/08	<i>Residenziale</i> 35% del volume esistente 45% del volume esistente qualora si ricorra a programmi integrati, intese, concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni Gli interventi sono consentiti a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche <i>Non Residenziale</i> 35% del volume esistente 45% del volume esistente qualora si ricorra a programmi integrati, intese, concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni (art. 51 Lr 11/1998) Gli interventi sono consentiti a condizioni che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche	DIA per gli ampliamenti di edifici destinati ad abitazione principale o permanente Concessione edilizia (Permesso di costruire) per gli altri ampliamenti e per gli interventi di demolizione e ricostruzione con relativi aumenti di volume o superfici	E' prevista la riduzione del contributo di costruzione. Nel caso in cui a seguito degli interventi siano rimosse integralmente le coperture contenenti amianto nessun contributo è dovuto.	Gli interventi non possono essere realizzati: • su unità immobiliari anche parzialmente abusive • su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico • su aree dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo • su unità immobiliari oggetto di notifica ai sensi del Dlgs 42/2004 • su unità immobiliari classificate come monumento o documento nonché, limitatamente a quelli di demolizione e ricostruzione, su quelle classificate di pregio • su unità immobiliari poste nelle zone di tipo A ma solo in assenza della classificazione degli edifici di cui all'art.52 della LR 11/1998. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a vincoli i comuni, entro 30 giorni, dal ricevimento della Dia o altro titolo abilitativo possono imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle normative tecniche di settore.

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Titolo abilitativo	Oneri	Termini	Limiti
Veneto	<i>Residenziale</i> 20% ulteriore 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3Kwh <i>Non residenziale</i> 20% ulteriore 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3Kwh	<i>Residenziale</i> +40% a condizione che si utilizzino fonti energetiche rinnovabili e tecniche di bioedilizia <i>Non Residenziale</i> +40% a condizione che si utilizzino fonti energetiche rinnovabili e tecniche di bioedilizia Può essere riconosciuto un incremento fino al 50% nel caso in cui l'intervento comporti una ricomposizione planivolumetrica con modifica dell'area di sedime nonché della sagoma e sia oggetto di un piano attuativo L'incremento di volumetria è ammesso anche su edifici già demoliti o in corso di demolizione sulla base di regolare titolo abilitativo purché all'entrata in vigore della legge non sia già avvenuta la ricostruzione	DIA	E' prevista la riduzione del contributo di costruzione per interventi sulla prima casa. I Comuni possono stabilire ulteriori incentivi economici in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.	Il titolo abilitativo va presentato entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge	Gli interventi non possono essere realizzati: • su edifici situati nei centri storici; • su immobili vincolati • su edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici • nelle aree di inedificabilità assoluta • su immobili anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo di demolizione • qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali; • in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica I Comuni sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, possono decidere, eccettuata la disciplina riguardante la prima casa di abitazione, di limitare o escludere o modellare l'ambito di applicazione della legge.
	Gli ampliamenti possono essere eseguiti anche su edifici il cui progetto o richiesta di titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31/3/09					

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi

Regione	Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti	Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Titolo abilitati vo richiest o	Termini	Limiti
Prov.Aut. Bolzano	Residenziale 200mc su edifici di almeno 300 mc L'ampliamento non può in ogni caso essere superiore a 160 mq Gli interventi sono ammessi a condizione che l'intero edificio sia riqualificato secondo lo standard casa-clima C salvo che gli edifici soddisfino già questo standard	Residenziale L'ampliamento non è ammesso in caso di integrale demolizione e ricostruzione, ma è ammesso (demolizione parziale) solo se non viene demolita più del 50% della cubatura esistente fuori terra (300 mc).	Conces sione edilizia (Perme sso di costruir e).	I lavori di ampliamento devono essere iniziati entro il 31 dicembre 2010.	L'ampliamento non è ammesso nelle zone di bosco e di verde alpino. Il Consiglio comunale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della delibera può prevedere ulteriori ambiti nei quali non è ammesso l'ampliamento